

Roma 31 Dicembre 2013
Prot.n. 240/2013

**AI SIGG.RI MEMBRI DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO**

LORO SEDI

Risoluzione 1/2014

E' stato posto il quesito diretto a conoscere se la previsione del comma 618 dell'art.1 della legge di stabilità, recentemente entrata in vigore, si applichi ai crediti di imposta riscossi mediante ingiunzione fiscale.

Al fine di rispondere in maniera corretta al quesito è utile riportare qui di seguito il disposto normativo sopra richiamato. Esso, testualmente dispone:

“ Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dagli uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento :

a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'art.20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'art.30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, successive modificazioni”

Dal tenore della disposizione innanzi riportata, la cui interpretazione non può essere estensiva, trattandosi di un beneficio la cui applicazione deve seguire criteri di rigore, si evince, con sufficiente margine di certezza, che la stessa si riferisce solo *“ai carichi inclusi in ruoliaffidati in riscossione”*, ovvero agli importi iscritti a ruolo e non, quindi agli importi risultanti dall'ingiunzione.

La riferibilità del beneficio alle somme riscosse a mezzo ruolo trova conferma anche nella parte successiva della norma, allorché prevede la *“esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo”*

2. Per le stesse ragioni sopra richiamate, rientrano nella disciplina della norma e, quindi, nella sanatoria, le somme incluse nei ruoli gestiti dalle società, già concessionarie di ambito, che hanno operato la scissione del ramo di azienda, ai sensi dell'art.3, comma 24, del D.L. 203/2005, affidati in riscossione fino al 30 settembre 2006.

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro di Benedetto)